



COMUNE DI PALMIANO

(Provincia di Ascoli Piceno)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE per uso amministrativo e si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Palmiano li 30-12-2019

Il Segretario Comunale
DR. ERCOLI PASQUALE

C O P I A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 35 del 21-12-2019

Oggetto: REVISIONE PERIODICA SOCIETA' PARTECIPATE AL 31/12/2018, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS 19/08/2016, N.175.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 09:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei signori consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, oltre il Sindaco:

Amici Giuseppe	P	MARIANI ROSELLA	P
GEOM. ORTOLANI EMIDIO	A	TACCONI ANDREA	P
GASPARI GIOVANNI	P	BUONOPANE IGNAZIO	P
TESTA PATRIZIO	P	FERRETTI LODOVICO	P
VITALI CORRADO	P	TREVISTI CLAUDIO	P
IENI CRISTINA	A		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor Amici Giuseppe, in qualità di SINDACO assistito dal Segretario DR. ERCOLI PASQUALE.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

MARIANI ROSELLA
TACCONI ANDREA
TREVISTI CLAUDIO

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	N
----------------------	---	---------------------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'articolo 18, della legge 7 agosto 2015 n. 124, "Nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", modificato e integrato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100, «c.d. decreto correttivo» ed, in particolare:

§ l'articolo 4 " Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche", commi 1, 2 e 3, per i quali:

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. 2

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'[articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#);

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'[articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'[articolo 17, commi 1 e 2](#);

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'[articolo 3, comma 1, lettera a\), del decreto legislativo n. 50 del 2016](#).

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

§- l'articolo 20 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", per il quale:

"1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla Sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di

- amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
 - g) necessità di aggregazione di società aventi a oggetto le attività consentite all'articolo 4.*

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma, 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.";

CONSIDERATO che le disposizioni del presente Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato e alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- 1) in società che producono servizi economici di interesse generale ai sensi dell'articolo 3-bis, del decreto-legge n. 138/2011, anche fuori dell'ambito territoriale comunale, il cui affidamento sia avvenuto tramite procedure di evidenza pubblica o con l'osservanza dei requisiti previsti dall'articolo 16 del T.U.S.P.;
- 2) in società che, alla data di entrata in vigore del decreto correttivo, risultano già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

VISTE le modalità di svolgimento dei servizi oggetto delle partecipazioni, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione, alla tutela e alla promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio, amministrati per mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

RITENUTO che la presente ricognizione costituisce adempimento obbligatorio;

CONSIDERATO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della Comunità e del territorio amministrato;

VISTO l'articolo 26, comma 11, del T.U.S.P, per il quale: *"Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24 alla*
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 35 del 21-12-2019 - Pag. 3 - COMUNE DI PALMIANO

razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017. ";

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30.11.2018 con la quale si è dato seguito all'adempimento per le partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2017;

VISTO l'esito della ricognizione periodica (ordinaria) delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2018, compiuta come da elenco "Allegato A" alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione, che ne forma parte integrante;

ESAMINATI i contenuti del piano e tenuto conto degli atti istruttori compiuti dai servizi competenti e, in particolare, delle analisi e delle valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale, da cui emerge la necessità di mantenere tutte le partecipazioni detenute;

PRESO ATTO che gli atti deliberativi aventi a oggetto l'alienazione delle partecipazioni sociali dovranno essere adottati dal Consiglio Comunale secondo il combinato disposto dagli articoli 7, comma 1 e 10, T.U.S.P., nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo, ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'articolo 2437-ter, comma 2, codice civile, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater, codice civile;

VISTA la competenza dell'organo consiliare a deliberare in materia, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera e), del d.lgs. n. 267/2000;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175;

VISTO l'Allegato 3 al d.lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole espresso dall'Organo di revisione, reso a norma dell'articolo 239, comma 1, lettera. b), n. 3), del d.lgs. n. 267/2000, sulla coerenza degli atti di razionalizzazione rispetto alla normativa, come ribadito dalla Sezione Regionale di Controllo Emilia - Romagna con deliberazione n. 3/2018, allegato al presente atto.

VISTO il parere favorevole ex art. 49, d.lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del servizio riguardo alla regolarità tecnica;

VISTO il parere favorevole ex art. 49, d.lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile Finanziario sulla regolarità contabile;

CON n. 9 voti favorevoli, su n. 11 Consiglieri assegnati, Consiglieri presenti e votanti 9 legalmente espressi;

DELIBERA

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 35 del 21-12-2019 - Pag. 4 - COMUNE DI PALMIANO

1. DI PROCEDERE ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2018, accertandole come da Allegato alla presente deliberazione e parte integrante di essa.
2. DI CONFERMARE, in esito alla ricognizione, ciascuna delle partecipazioni detenute dal Comune in esito alla revisione ordinaria di cui alla deliberazione consiliare n. 35 del 30 novembre 2018 e contenute nel predetto Allegato A:
3. DI TRASMETTERE la presente deliberazione alle Società partecipate.
4. DI STABILIRE che le risultanze della presente deliberazione siano comunicate ai sensi dell'articolo 17, D.L. n. 90/2014 e secondo le modalità previste dal D.M. 25 gennaio 2015.
5. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nei modi indicati dall'articolo 24, comma 1 e 3 del T.U.S.P. e dall'articolo 21 del decreto correttivo.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la necessità di dare attuazione immediata al provvedimento;

VISTO l'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con la stessa votazione riportata in premessa;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

Allegato A) ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N.... DEL.....

	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
A	B	C	D	E	F
1	CIIP SPA	DIRETTA	GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO IDRICO	0,204	La CIIP spa svolge - in base ad affidamento conferito, ai sensi della normativa di settore, dal competente Ente di Gestione dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 5 "Marche Sud – Ascoli Piceno - Fermo" con delibera assembleare n. 18 del 28/11/2007 (scadenza 31/12/2032) - attività di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), in quanto gestore unico del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) nel territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 5 "Marche Sud – Ascoli Piceno e Fermo" (come

					delimitato dalla L.R. Marche n. 30/2011). Il S.I.I. è regolato dall'EGATO di riferimento ("N. 5 – Marche Sud") e dall'AEEGSI secondo la normativa di settore e i principi del "full cost recovery" e quindi senza oneri a carico dei Comuni Soci della CIIP spa. Il Servizio Idrico Integrato è sicuramente un servizio di interesse generale altresì riconducibile ai servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Rientra pienamente nell'art.4, c. 2, in quanto svolge attività riguardante il servizio idrico del territorio comunale, servizio di interesse generale.
2	PICENO SCARL	DIRETTA	ATTIVITA' PROPRIA DEI GRUPPI DI AZIONE LOCALE AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNITARIO 1303/2013 ART. 34	1,00	Si tratta di una società mista pubblico – privata, consortile a responsabilità limitata che svolge attività propria dei gruppi di azione locale (art.4 TUSP comma 6). Secondo il Regolamento europeo 1303/13 art.34 tali società si occupano di: a) rafforzare la capacità dei soggetti locali di elaborare e attuare operazioni, anche stimolandone le capacità di gestione dei progetti; b) elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti di interessi, che garantiscano che almeno il 50 % dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche e che consentano la selezione mediante procedura scritta; c) garantire la coerenza con la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo nella selezione delle operazioni, stabilendo l'ordine di priorità di tali operazioni in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target di tale strategia; d) preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte o un bando permanente per la presentazione di progetti, compresa la definizione dei criteri di selezione; e) ricevere e valutare le domande di sostegno; f) selezionare le operazioni e fissare l'importo del sostegno e, se pertinente, presentare le proposte all'organismo responsabile della verifica finale dell'ammissibilità prima dell'approvazione; g) verificare l'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e delle operazioni finanziate e condurre attività di valutazione specifiche legate a tale strategia. E' dunque una società che si occupa di veicolare verso gli Enti risorse e finanziamenti europei. Pur non essendo conformi alcuni parametri (fatturato medio, rapporto dipendenti / Cda) l'assetto societario è comunque conforme alla normativa europea che ne ha disciplinato la costituzione (art.34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e art. 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014. Inoltre si può nella fattispecie richiamare l'art. 26 comma 2 avendo come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni.
1.1	HIDROWATT SPA	INDIRETTA (CIIP)	PRODUZIONE E ENERGIA IDROELETTRICA	0,08	Si tratta di una società partecipata indirettamente mediante la CIIP SPA che ne detiene il 40%. Si occupa di progettare, costruire e gestire impianti elettromeccanici. Mantenendo la partecipazione in CIIP SPA, si mantiene anche la partecipazione

					indiretta in HYDROWATT SPA. La società oltre a rientrare pienamente nell'art.4,c. 2, in quanto svolge attività sussidiaria e insostituibile di cui all'art.4, comma 7 : produzione di energia idroelettrica all'interno di un servizio di interesse generale principale qual' è quello idrico.
--	--	--	--	--	--

-
- PARERE DI REGOLARITA ' TECNICA E CONTABILE ESPRESSA DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
-
- Il sottoscritto responsabile del servizio, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine sia alla regolarità tecnica che contabile, alla correttezza dell'azione amministrativa e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.L.vo 267/2000.
- - IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE
 - Dott. Cippitelli Angelo

-

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Amici Giuseppe

Il Segretario
f.to DR. ERCOLI PASQUALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- ☐ sarà affissa all'Albo Pretorio comunale on-line ai sensi dell'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi dal 30-12-19 al 14-01-20, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- ☐ trattasi di atto non soggetto a controllo ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. n. 267/2000;
- ☐ è stata comunicata ai capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000;
- ☐ è stata comunicata al Prefetto di Ascoli Piceno, ai sensi dell'art. 135, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

e che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno.....

- ☐ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000);
- ☐ non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000);
- ☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000);

.....
.....

Dalla Residenza Comunale, li 30-12-2019

Il Segretario Generale
f.to DR. ERCOLI PASQUALE